

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 696 del 14 luglio 2021

Modalità e criteri per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n.122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 13°, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Sesto provvedimento. - Termine di presentazione delle istanze, modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 520

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito, all'articolo 1, comma 1°, le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012 recante «*Sospensione, ai sensi dell'art.9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n.212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo*» (in seguito d.m. 1 giugno 2012);
- ha identificato i 14 Comuni lombardi nei quali le attività produttive, al fine di favorire la loro rapida ripresa, debbano acquisire il certificato di agibilità sismica di cui all'articolo 3, comma 7°, risolvendo le carenze strutturali così come meglio specificate al comma 8°.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Richiamato inoltre l'articolo 11, comma 1 quater, del citato d.l. n. 74/2012, il quale stabilisce che «Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana».

Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la necessità di procedere ad interventi di rafforzamento locale di edifici non danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e

destinati ad attività di impresa, che presentino le caratteristiche strutturali definite dal comma 8°, dell'articolo 3, del più volte citato d.l. n.74/2012 e che tali interventi di rafforzamento locale sono necessari al fine di garantire l'espletamento da parte dei lavoratori delle proprie attività in condizioni di sicurezza, anche ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché al fine della ripresa e del proseguimento dell'attività produttiva.

Considerato inoltre che le imprese con sede produttiva nei territori di cui all'allegato A.6 dell'ordinanza n. 520 che hanno presentato al momento del Sisma le carenze strutturali di cui al comma 8°, articolo 3, del d.l. n. 74/2012, devono verificare se ricorrono le condizioni di cui al successivo comma 10 ed eventualmente effettuare interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento di almeno il 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.

Visto inoltre il d.l. n. 83/2012, con il quale - fra l'altro - all'articolo 10, comma 13°, sono state individuate le risorse da destinare al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali, nonché delle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, prevedendo inoltre che la ripartizione delle risorse fra le Regioni interessate ed i criteri generali per il loro utilizzo siano definite, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

Preso atto dei contenuti del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante «Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto» (in seguito d.p.c.m. 28 dicembre 2012), nonché le sue modifiche ed integrazioni intervenute con il d.p.c.m. 30 dicembre 2015 «Modifica del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012» e con il successivo d.p.c.m. 19 luglio 2016 «Modifica del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012» per cui la contribuzione è riconoscibile in favore di imprese di tutti i settori, agricoltura compresa.

Dato atto del fatto che, in forza dei succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

- sono stati individuati i requisiti generali di ammissibilità delle imprese e le tipologie di spese ammissibili;
- si è rimandato ad appositi provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, la disciplina delle modalità operative di presentazione delle domande, di concessione dei contributi sulla base dell'ammontare massimo e dell'intensità delle agevolazioni erogate, nonché la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, così come le modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse;
- sono state attribuite le necessarie risorse, le quali - per la Regione Lombardia - ammontano a € 5.591.250,00 (pari al 7,1% delle risorse complessivamente assegnate con il d.p.c.m. del 28 dicembre 2012) e sono state accreditate conto di contabilità speciale n. 5713 intestato al Commissario.

Visti i Regolamenti CE n. 1407/2013 e 1408/2013 del 18 dicembre 2013 che disciplinano la concessione di contributi «de minimis» per il settore agricolo e per gli altri settori.

Vista l'Ordinanza 7 novembre 2019, n. 520 «*Modalità e criteri per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Sesto provvedimento*» con la quale, in particolare con l'allegato A, sono state disciplinate le modalità ed i criteri per la presentazione di istanze di contributo per interventi necessari al miglioramento sismico anche con rimozione delle carenze strutturali, individuate con l'articolo 3, commi 8 e 10, del d.l.74/2012.

Dato atto che le risorse utili al finanziamento degli interventi di cui trattasi sono depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente gravano sugli stanziamenti

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 23 luglio 2021

effettuati ai sensi del citato d.p.c.m. del 28 dicembre 2012, capitolo 999, amministrazione 21058.

Considerato che all'allegato A dell'ordinanza n. 520 recante «Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Sesto Provvedimento», all'articolo n. 4, paragrafo 4.2. «Termini di presentazione delle domande», comma 1 è stabilito che:

«1. Le domande di contributo potranno essere presentate dal giorno 15 gennaio 2020 ed entro i tre mesi antecedenti la conclusione dello Stato di Emergenza «Sisma 2012», attualmente fissato nel 31 dicembre 2020, fatta salva l'eventuale chiusura anticipata dello sportello per avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, secondo le indicazioni meglio descritte al successivo articolo 6.»

Ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza verso i potenziali beneficiari ed in vista del termine dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre 2021, di esplicitare meglio il termine ultimo perentorio, utile alla presentazione delle istanze ai sensi della citata Ordinanza n. 520, allegato A, sostituendo integralmente il comma 1 all'articolo n. 4, paragrafo 4.2. «Termini di presentazione delle domande.», come segue:

«1. Le domande di contributo potranno essere presentate dal giorno 15 gennaio 2020 fino al termine perentorio 30 settembre 2021, pena l'inammissibilità, fatta salva l'eventuale chiusura anticipata dello sportello per avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, secondo le indicazioni meglio descritte al successivo articolo 6.»

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di sostituire integralmente, all'allegato A dell'Ordinanza n. 520 recante «Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Sesto Provvedimento» il comma 1, del paragrafo 4.2. «Termini di presentazione delle domande.», all'articolo n. 4, come segue:

«1. Le domande di contributo potranno essere presentate dal giorno 15 gennaio 2020 fino al termine perentorio 30 settembre 2021, pena l'inammissibilità, fatta salva l'eventuale chiusura anticipata dello sportello per avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, secondo le indicazioni meglio descritte al successivo articolo 6.»

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana